

Decreto n. 52/2020

**OGGETTO: Misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23.**



Tribunale Ordinario di Bari

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

**anche quale Coordinatore dei vari uffici del
Giudice di Pace operanti nel Circondario**

- visti i propri decreti n. 41/2020 del 13.3.2020 e n. 46/2020 del 23.3.2020;
- letto l'art. 36 del decreto-legge 8.4.2020 n. 23;
- rilevato che tale ultima norma, fatti salvi i procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11.5.2020, dispone che *"il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020"* e che *"conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020"*;
- ritenuto pertanto che in linea generale fino all'11.5.2020, con le eccezioni previste dal comma 3 del richiamato art. 83, continueranno a trovare applicazione il rinvio di ufficio delle udienze civili e penali pendenti (art. 83, comma 1) nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto per i procedimenti indicati al comma 2 dell'art. 83;
- rilevato altresì che il quinto comma dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020 prevede che *"nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h)"*;
- rilevato infine che, proprio in applicazione del richiamato quinto comma, fu emesso il decreto n. 46/2020 per il periodo *"fino al 15 aprile 2020 e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa"*;
- ritenuto quindi che, in applicazione delle modifiche introdotte dal D.L. n. 23/2020, l'efficacia del decreto n. 46/2020 va prorogata fino all'11 maggio 2020, con le integrazioni specificate nella parte dispositiva;

DISPONE

Fatte salve eventuali ulteriori diverse determinazioni al riguardo, l'efficacia del decreto n. 46/2020 del 23.3.2020 è prorogata fino all'11 maggio 2020 limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa e con le integrazioni di seguito indicate.

1. E' vivamente raccomandato a tutti coloro che accederanno in ufficio di fare uso di mascherina e guanti.
2. I Dirigenti Amministrativi dovranno tempestivamente predisporre i presidi del personale amministrativo, con le modalità già previste e tenendo anche conto dell'attività giudiziaria che andrà supportata, non solo avvalendosi della collaborazione dei responsabili delle singole cancellerie e/o uffici ma anche tenendo conto delle eventuali indicazioni all'uopo fornite dai presidenti di sezione ai quali spetta ex art. 47 *quater* Ord. Giud. la sorveglianza sull'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari o dal magistrato ausiliario del Presidente del Tribunale ex art. 5 Legge n. 57/2016.
3. Per gli uffici dei Giudici di Pace privi di Dirigenti Amministrativi, detti presidi dovranno essere tempestivamente predisposti dai referenti tabellarmente individuati, con le modalità già previste e tenendo anche conto dell'attività giudiziaria che andrà supportata, non solo avvalendosi della collaborazione del personale amministrativo ma anche tenendo conto delle eventuali indicazioni all'uopo fornite dal magistrato ausiliario del Presidente del Tribunale ex art. 5 Legge n. 57/2016.
4. Tutte le parti, ove possibile, sono invitate a far ricorso al deposito in via telematica delle istanze che intendono formulare e tutti i magistrati sono invitati alla trattazione delle stesse pure in via telematica.
5. Tutti i magistrati sono invitati ad utilizzare gli applicativi messi a disposizione dal Ministero della Giustizia.
6. Ciascun presidente di sezione è delegato, per le cause non ancora iniziate e tabellarmente rientranti nella competenza della sezione da lui presieduta, a dichiarare l'urgenza di cui all'ultima parte del comma 3 dell'art. 83 lett. a) D.L. n. 18/2020 con decreto non impugnabile.
7. Ciascun referente per il singolo ufficio o sezione dell'ufficio del Giudice di Pace è delegato, per le cause non ancora iniziate e tabellarmente rientranti nella competenza dell'ufficio o della sezione di cui è referente, a dichiarare l'urgenza di cui all'ultima parte del comma 3 dell'art. 83 lett. a) D.L. n. 18/2020 con decreto non impugnabile.
8. Tutti i soggetti chiamati ad emettere la dichiarazione di urgenza terranno conto della necessità di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, anche in relazione a provvedimenti già adottati, e sono altresì invitati a contemperare la gravità del pregiudizio che possa derivare alle parti dalla ritardata trattazione con l'interesse alla salvaguardia del bene primario della salute di tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento.

DISPONE

che, a cura della segreteria, il presente provvedimento sia immediatamente comunicato:

- al Presidente della Corte di Appello di Bari;
- a tutti i magistrati professionali ed onorari del Tribunale di Bari e degli uffici del Giudice di Pace aventi sede nel Circondario;
- ai Dirigenti Amministrativi del Tribunale di Bari e dell'ufficio del Giudice di Pace di Bari per quanto di loro competenza nonché perché curino la comunicazione al personale amministrativo in servizio nei rispettivi uffici;

- al personale amministrativo in servizio negli uffici del Giudice di Pace di Altamura, Gravina in Puglia, Monopoli, Putignano;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari per la più ampia diffusione;
- al Consiglio Superiore della Magistratura all'indirizzo settima-emergenzacovid@cosmag.it.


DISPONE

che il presente provvedimento venga anche pubblicato sul sito *internet* del Tribunale di Bari.

Bari, 9 aprile 2020.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

(Domenico De Facendis)



Firmato
digitalmente da
DE FACENDIS
DOMENICO
C = IT